

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Del. N. 12 del 15 MARZO 2024

OGGETTO: RIESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 6 OTTOBRE 2023 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2023 – PEF 2022-2025. PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N. 117 DEL 15.09.2023"

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **15** del mese di **MARZO**, alle ore 13,40 nella Casa Comunale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA CINZIA CHIRIELEISON**

Giusto D.P. 505/GAB del 22.01.2024, assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Freni;

Viste:

- la nota prot. n. 6924 del 14/03/2024, con la quale il Sindaco invitava il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale a voler riesaminare - in relazione alle previsioni di cui all'art. 78 c. 2 del Regolamento comunale del Consiglio - la proposta di deliberazione n. 42 del 06/10/2023, non approvata con deliberazione di C.C. n. 72/2023, alla luce della relazione a firma congiunta dei Responsabili del II e IV Settore nota prot. n. 6923 del 14 marzo 2023, allegata al presente come parte integrante e sostanziale;
- la relazione a firma congiunta dei Responsabili del II e IV Settore nota prot. n. 6923 del 14 marzo 2023, anch'essa allegata al presente come parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince la necessità di approvare la richiamata proposta di deliberazione di C.C. n. 42 del 06/10/2024 di presa d'atto della delibera di G.M. n. 117 del 15/09/2023, avente ad oggetto: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025", in considerazione della scadenza dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 in data 15/03/2024, al fine di colmare la scoperta dei costi del servizio causata dalla mancata approvazione dell'atto *de quo* da parte del Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 72/2023, che ha procurato oneri economici a carico del bilancio comunale per la copertura del servizio, nonché il consequenziale mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 142/1990, dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 19 del 18/10/2023 acquisito al prot. comunale n. 24511 del 20/10/2023;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione

DELIBERA

Di dare atto che le premesse e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di riesaminare e approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 06/10/2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2023 – PEF 2022-2025. PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N. 117 DEL 15.09.2023", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Commissario Straordinario delibera l'approvazione della immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.

1109 11. 5 7-24 0000 0000 0000



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Al Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale

e p.c.

al Segretario Generale
alla Giunta Municipale
SEDE

OGGETTO: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025. Presa d'atto delibera di G.M. n. 117 del 15.09.2023. Non approvata" - Richiesta riesame proposta di deliberazione non approvata.

Facendo seguito alla deliberazione di C.C. n. 72 del 30 ottobre 2023, con la quale il Consiglio NON approvava la proposta avente ad oggetto "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025. Presa d'atto delibera di G.M. n. 117 del 15.09.2023", con la presente

SI INVITA LA SV

in relazione alle previsioni di cui all'art. 78 c. 2 del Regolamento comunale del Consiglio, a voler esaminare nuovamente la suddetta proposta, alla luce dell'allegata relazione a firma congiunta dei Responsabili del II e IV Settore nota prot. n. 6923 del 14 marzo 2023.

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi

Firmato digitalmente da:
STRACUZZI Giorgio
Data: 14/03/2024 18:38:54



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Al Sindaco
e p.c. alla Giunta Municipale
al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025. Presa d'atto delibera di G.M. n. 117 del 15.09.2023. Non approvata" - Comunicazioni.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamati gli ulteriori atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani". • n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.M. n. 117 del 15/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva ad approvare la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 e la predisposizione tariffaria 2023;
- in data 15/09/2023, con nota prot. n. 21263, si trasmetteva alla S.R.R. Area Metropolitana Messina, la suddetta revisione per la relativa validazione;
- con nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana, attinta al protocollo dell'ente in data 28/09/2023 prot. 22492, veniva dato parere positivo per la validazione delle revisioni infra periodo del PEF 2022-2025, ai sensi della Delibera ARERA n. 263/2021 ;
- sul PEF 2022-2025, come sopra approvato con la richiamata deliberazione di GM n. 117/2023 e validato dalla competente S.R.R., si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori dell'Ente, con proprio parere n. 19 del 18 ottobre 2023;
- il Consiglio Comunale, tuttavia, con propria deliberazione n. 72 del 30/10/2023 NON HA APPROVATO la presa d'atto della deliberazione di G.M. suddetta e la predisposizione tariffaria per il 2023;
- anche nell'anno 2022, con propria deliberazione n. 32 del 28/06/2022, il Consiglio Comunale aveva ritenuto NON APPROVARE il PEF 2022-2025 e le correlate tariffe TARI 2022, sicché negli anni 2022 e 2023 sono state applicate le ultime tariffe deliberate dall'organo consiliare con deliberazione n. 18 del 29/06/2021, che però non hanno garantito la copertura integrale dei costi del servizio con i proventi della tariffa come prescritto dal richiamato art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana prot. n. 51 del 17/01/2024, acquisita al prot. comunale n. 1449 del 18/01/2024, con la quale la Società rammentava l'obbligo di adeguamento dei contratti di servizio relativi al servizio di igiene ambientale in essere alle previsioni di cui alle nuove delibere ARERA pubblicate in data 08/08/2023, in assenza del quale non sarà possibile alla S.R.R. la validazione del PEF 2022-2025 relativa al secondo biennio del periodo regolatorio (2024-2025);

Dato atto che:


- la modifica e adeguamento contrattuale con l'attuale gestore del servizio coinvolge anche la S.R.R., firmataria del contratto stesso insieme al Comune, e allo stato non è ancora stata avviata e/o predisposta;

la proposta di deliberazione di C.c. n. 42 del 06/10/2024 di presa d'atto della delibera di G.M. n. 117 del 15/09/2023, avente ad oggetto: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025", al fine di colmare la scoperta della copertura dei costi del servizio causata dalla mancata approvazione dell'atto *de quo* da parte del Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 72/2023, che ha procurato oneri economici a carico del bilancio comunale per la copertura del servizio, nonché il conseguenziale mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Resta inteso che non appena si provvederà al richiesto adeguamento contrattuale, gli scriventi Uffici provvederanno, se dovuto, alla predisposizione di eventuali modifiche del PEF, e conseguentemente delle tariffe, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL.


Il Responsabile del IV Settore
Settore

Arch. Sebastiano La Maestra



Il Responsabile del II

Dott. Maurizio V. Scifo





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 62 DEL 06/10/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE REVISIONE INFRA PERIODO PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2023 – PEF 2022-2025. PRESA D'ATTO DELIBERA DI G.M. N. 117 DEL 15.09.2023
Settore	Settore II
Proponente	Assessore ai Tributi

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. I, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. I, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 3 1/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.M. n. 117 del 15/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva ad approvare la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 e la predisposizione tariffaria 2023;
- in data 15/09/2023, con nota prot. n. 21263, si trasmetteva alla S.R.R. Area Metropolitana Messina, la suddetta revisione per la relativa validazione;
- con nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana, attinta al protocollo dell'ente in data 28/09/2023 prot. 22492, veniva dato parere positivo per la validazione delle revisioni infra periodo del PEF 2022-2025, ai sensi della Delibera ARERA n. 263/2021;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della Delibera di G.M. n. 117 del 15/09/2023, avente ad oggetto: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 - PEF

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto OO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità Comunale ed in particolare l'art. 118;

PROPONE

Di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di **prendere atto** della Delibera di G.M. n. 117 del 15/09/2023, avente ad oggetto: "Approvazione revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 – PEF 2022-2025"; **(All. A)**, a seguito della validazione dalla S.R.R. con nota prot. 22492 del 28/09/2023;

Di **acquisire** sulla presente proposta il prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e trasmetterlo successivamente al Consiglio Comunale;

Di **dichiarare**, stante l'urgenza, il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo, ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. 30-2000 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Contabile

Sig.ra Sabina Galeano

L'Istruttore tecnico

Arch. Sebastiano La Maestra



Il Proponente

Ass.re ai Tributi

Avv. Ferdinando Croce

Prot. n. 1599 del 28/09/2023

Al Comune di Giardini Naxos

e p.c.

Al Consiglio di Amministrazione della
SRR "Messina Area Metropolitana"

Oggetto: Validazione modifica *infra* periodo PEF 2022-2025 ai sensi delle Delibere ARERA n. 443/2019 e n.363/2021.
Comune di Giardini Naxos.

VISTI:

- la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3/2013;
- lo statuto della Società SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A. ";
- la Delibera ARERA n. 443/2019 del 31.10.2019;
- la nota prot. n. 10655 del 12.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti acquisita al prot. SRR al n. 422 del 13.03.2020 con la quale sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR e individua la SRR "Messina Area Metropolitana" quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della validazione del PEF;
- la Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021;
- la nota prot. 1071 del 20.05.2022 con la quale questa SRR ha dato parere favorevole per la validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Giardini Naxos ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021;
- le note prot. n. 15237 del 27.06.2023, prot. SRR n. 1203, e prot. n. 21263 del 15/09/2023, prot. SRR n. 1552, con le quali il Comune di Giardini Naxos ha fatto richiesta di modifica *infra* periodo del PEF 2022-2025, trasmettendo anche tutta la documentazione necessaria, con allegati e attestazioni che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento, per la loro validazione;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." con la quale si è approvato il modello di validazione e si è dato mandato al dirigente dott. Arturo Vallone di visionare e valutare la conformità della documentazione inviata dai Comuni ai parametri di riferimento, nonché l'autorizzazione al dirigente ad esprimere il previsto parere ai sensi della Delibera

sempre più grave;

- * per far fronte a detta insufficienza impiantistica, gli impianti esistenti di discarica, a valle del pretattamento meccanico-biologico (TMB), si trovano costretti a destinare i sovralli e i sopravalli ad impianti fuori regione;
- * tale situazione ha comportato un incremento dei costi di smaltimento che nel 2022 ha visto quasi quadruplicare rispetto a quello del 2020 e del 2021 invalidando tutte le previsioni fatte nella redazione dei PEF pluriennali per il periodo regolatorio 2022-2025;
- * l'incremento dei costi di smaltimento non era prevedibile nella misura in cui si è realizzato;
- * quanto sopra, proprio perché non prevedibile, ai sensi del punto 8.5 della delibera 363/2021, è da considerarsi circostanza straordinaria tale da pregiudicare gli obiettivi del Piano;
- * Il Comune di Giardini Naxos ha trasmesso tutta la documentazione necessaria e prevista dalla Delibera 363/2021;
- * nella documentazione presentata, PEF revisionato e relazione di accompagnamento, sono analiticamente evidenziati i maggiori costi che sono stati sostenuti nel 2022 e che si prevede di dover sostenere per il 2023 e per il resto del periodo regolatorio 2022-2025;
- * la precedente validazione per il periodo regolatorio 2022-2025 che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- * la delibera di Giunta n. 117 del 15/09/2023 non è mai stata trasmessa a questo ETC, ma è visibile sul sito istituzione del Comune;

Questo ETC, alla luce dei dati ricevuti ed acquisiti:

- ritiene coerente con la revisione del PEF presentato, le relazioni di accompagnamento e la documentazione allegata;
- prende atto che le modifiche al PEF, necessarie per quanto sopra, non consentono di rispettare il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto all'art. 4 del MTR-2 nel solo anno 2023 del periodo regolatorio 2022-2025;
- condivide la necessità di effettuare le modifiche *infra* periodo per evitare squilibri economico e finanziari che pregiudicherebbero la sostenibilità efficiente della gestione

Tutto ciò visto e considerato, nell'esprimere

PARERE POSITIVO

per la validazione delle revisioni *infra* periodo del PEF 2022-2025 del Comune Giardini Naxos ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 e della conseguente predisposizione tariffaria.

Si resta in attesa della trasmissione da parte di codesto Ente della delibera di Consiglio Comunale di

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 08/10/2023

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 08/10/2023

Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra



Il Responsabile del II Settore
Sig.ra Galeano Sabina

Sabina Galeano

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento
..... Cap.....del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 08/10/2023

Il Responsabile del II Settore
Sig.ra Galeano Sabina

Sabina Galeano

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 19 DEL 18.10.2023

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 06.10.2023 avente ad oggetto " Approvazione Revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 -PEF 2022-2023 - Presa d'Atto Delibera di G.M. N. 117 Del 15.09.2023 "*;

L'anno 2023 il giorno DICIOOTTO del mese di OTTOBRE il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos si riunisce in collegamento telefonico e videoconferenza (WhatsApp):

Sono presenti:

Dott. Roberto Fede - Presidente

Dott. Giacomo Campo - Componente

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente

Il Collegio è stata convocato per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 06.10.2023 avente ad oggetto: *" Approvazione Revisione infra periodo predisposizione tariffaria 2023 -PEF 2022-2023 - Presa d'Atto Delibera di G.M. N. 117 Del 15.09.2023 "*;

Vista

la proposta di deliberazione, comprensiva di tutti gli atti per la richiesta di parere, pervenuta tramite Pec in con nota prot. N. 23566 del 10.10.2023

Considerato

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TAR), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

- interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;
- che l'art. 1, comma 654, della legge 27.12.2013, n. 147 impone l'integrale copertura dei costi del servizio di cui sopra per la quale è necessario approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe da applicare in sede di saldo;
- che l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;
- che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l'emanazione della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF). Il PEF dovrà essere predisposto annualmente dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dal Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal "Metodo Tariffario dei Rifiuti" (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- che con l'emanazione delle successive Deliberazioni 24 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif e 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/Rif, l'Arera ha completato il quadriennio sperimentale ed aggiornato il metodo tariffario con i parametri da applicare per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- che con l'emanazione della Deliberazione n. 113/2021/R/Rif del 30.03.2021 è stato definito l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- che con l'emanazione della successiva Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021 è stata definita l'approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;
- che con l'emanazione della Deliberazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 è stata definita l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;
- che il PEF, elaborato a norma dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi delle disposizioni dell'Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif, prevede, con cadenza annuale, la determinazione dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;
- che il PEF si compone del Piano Finanziario (Tool Arera Tari 2022-2025 - Tabella costi di gestione) e della Relazione al Pef, entrambi redatti secondo modello MTR2 ARERA;
- che l'art. 6 della delibera n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti, prevedendo che il Piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano Finanziario, dopo che l'Ente Competente ha assunto le determinazioni pertinenti;

Visto ed esaminato

Il PEF che si compone del Piano Finanziario (Tool Arera Tari 2022-2025 - Tabella costi di gestione) e della Relazione al Pef, entrambi redatti secondo modello MTR2 ARERA e il Piano tariffario del servizio di gestione rifiuti, relativamente ai costi riferiti alla attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 4.246.516,03 e che tale piano è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto

della procedura di validazione del Piano finanziario, con esito positivo posto in essere dall'ente di governo dell'ambito S.R.R. Messina Area Metropolitana con provvedimento prot. n.1599 del 28.09.2023, acquisito agli atti dell'Ente con prot. N. 0022492 del 28.09.2023;

della delibera di G.M. N. 117 DEL 15.09.2023, con cui si procedeva ad approvare la revisione infra periodo del PER 2022-2025 e la predisposizione tariffaria per il 2023;

Visto

il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti;

il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto

dei criteri e della metodologia applicata per la determinazione delle tariffe;

Visto

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 06.10.2023 dal Responsabile dell'Ufficio interessato;
- il parere favorevole di Regolarità contabile, espresso in data 06.10.2023 dal Responsabile di Ragioneria;

RICORDA

Che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Secondo l'art. 15 -ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuate ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro i termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.



RACCOMANDA

Per il futuro di attenersi ai termini di cui all'art. 15-ter, attivandosi per l'invio telematico entro il termine previsto dalla normativa di riferimento.

Esprime

alla luce e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Fedc - Presidente


Dott. Giacomo Campo - Componente

D.ssa Parasilio Provenza Anna Margherita - Componente

Dott.ssa Cinzia Chirieleison



Dott.ssa Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 Dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario Generale